

	ALLEGATO E	
	Comune di	Provincia di Brescia
	Contratto PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI	
	GESTIONE PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELL'IMPOSTA	
	COMUNALE SULLA PUBBLICITA'E DEI DIRITTI SULLE PUBBLICHE	
	AFFISSIONI.PERIODO DAL 1.1.2020 AL 31.12.2024 CON OPZIONE DI	
	RINNOVO PER IL PERIODO DAL 1.1.2025 AL 31.12.2029	
	L'anno duemiladiciannove addì del mese di presso il Comune di	
	presso gli uffici comunali sono comparsi i Sigg.ri:	
	1 nata a il	
	Codice Fiscale domiciliata per il presente atto presso la Casa Comunale	
	di la quale interviene in qualità di Responsabile dell'Area Servizi Finan-	
	ziari del Comune di (decreto del Sindaco n. del) quindi in nome, per	
	conto e nell'interesse dell'Ente che rappresenta, il cui codice fiscale è	
	che nel contesto dell'atto verrà chiamato per brevità Comune.	
	2. nato a il , Codice Fiscale il quale interviene nella	
	sua qualità di , della Società	
	con sede legale in via , n. C.F. e Partita Iva , che nel contesto	
	dell'atto per brevità verrà chiamata Società - domiciliato, presso la sede	
	legale della Società.	
	I componenti convergono quanto segue	
	PREMESSO	
	Che il Consiglio Comunale con delibera n. del ha deliberato l'affida-	
	mento in concessione del servizio di accertamento e riscossione ordinaria	
	e coattiva sulla pubblicità e pubbliche affissioni per il periodo 1.1.2020 -	
	31.12.2024 e approvato la bozza di convenzione ex art. 30 D.Lgs.	

Unibonaceddè, Còmmuni d'òmbria, da "BBBBOO:" --Ppobbt .nm .00002980ddetl29211t20099imparténoa

	267/2000 per l'espletamento in forma associata della procedura di gara	
	finalizzata all'affidamento in concessione del servizio di accertamento e	
	riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti pubbliche	
	affissioni	
	Che con la medesima delibera il Consiglio Comunale ha deliberato di de-	
	mandare - per il tramite dell'Ufficio gare di Unione dei Comuni Lombarda	
	Bassa bresciana occidentale di cui questo Comune fa parte - alla Centrale	
	Unica di Committenza Area vasta Brescia della Provincia di Brescia lo	
	svolgimento delle operazioni di gara volte alla scelta del contraente;	
	e di individuare il il Comune di Orzinuovi quale Comune capofila affinché	
	provvedesse alla redazione degli atti di gara ed alla gestione dei rapporti	
	con l'Unione dei Comuni Lombarda Bassa bresciana occidentale e, tramite	
	essa, con la Centrale Unica di Committenza Area vasta Brescia della Pro-	
	vincia di Brescia;	
	Che con Determinazione del Responsabile Area Finanziaria n. del	
	è stata approvata la "Determina a contrattare per la concessione, dell'art.	
	60 del d.lgs. 50 del 18/04/2016 per la concessione del servizio interco-	
	munale di gestione per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comu-	
	nale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni, del servizio di	
	gestione per l'accertamento e la riscossione dell'imposta comunale sulla	
	pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni Periodo 01/01/2020-	
	31/12/2024 con opzione di rinnovo periodo 01/01/2025-31/12/2029" e il	
	capitolato d'appalto allegato alla medesima;	
	Che l'Unione dei Comuni BBO, per il tramite della tramite essa, con la	
	Centrale Unica di Committenza Area vasta Brescia della Provincia di	

Unione dei Comuni Lombarda Bassa bresciana occidentale di cui questo Comune fa parte - alla Centrale Unica di Committenza Area vasta Brescia della Provincia di Brescia lo svolgimento delle operazioni di gara volte alla scelta del contraente; e di individuare il il Comune di Orzinuovi quale Comune capofila affinché provvedesse alla redazione degli atti di gara ed alla gestione dei rapporti con l'Unione dei Comuni Lombarda Bassa bresciana occidentale e, tramite essa, con la Centrale Unica di Committenza Area vasta Brescia della Provincia di Brescia;

	Brescia ha indetto la gara per la concessione del servizio, con procedura	
	aperta, preceduta da indagine di mercato per contratti sotto soglia ai	
	sensi dell'art. 60 D.Lgs. 50/2016 e con le indicazioni di cui alla Determina-	
	zione sopra indicata;	
	Che è stato applicato, ai sensi dell'art. sensi dell'art. 95 c. 2 del D.Lgs.	
	50/2016, il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, in base	
	agli elementi e ai criteri del bando e del disciplinare di gara elaborati Cen-	
	trale Unica di Committenza Area vasta Brescia della Provincia di Brescia ;	
	Che Centrale Unica di Committenza Area vasta Brescia della Provincia di	
	Brescia per il tramite dell'Unione dei Comuni BBO in data	
	prot. N. ha inoltrato al Comune di la comunicazione, depositata	
	agli atti, in merito all'esito della gara;	
	Che con Determinazione del Responsabile Area Finanziaria del Comune di	
 n. del , è stata affidata definitivamente la concessione del servizio	
	di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità e dei	
	diritti sulle pubbliche affissioni per il periodo 01/01/2020-31/12/2024 con	
	opzione di rinnovo per il periodo 01/01/2025-31/12/2029 alla Società	
	con sede in via alle seguenti condizioni:	
	Minimo garantito annuo per il Comune Euro ();	
	Aggio da riconoscere alla Società del % (
	che è stata acquisita regolare documentazione di regolarità contributiva	
	(D.U.R.C.) della Ditta in data n. prot. Con scadenza;	
	Che la Società in sede di gara ha dichiarato di essere in regola con le	
	norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili e ha ottemperato	
	agli obblighi derivanti dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68;	

	TUTTO CIÒ PREMESSO le parti come sopra costituite convengono e stipu-	
	lano quanto segue:	
	ARTICOLO 1 OGGETTO DELL'APPALTO	
	1 La concessione ha per oggetto la gestione, nel territorio dei co-	
	muni interessati, del servizio delle pubbliche affissioni e dell'impo-	
	sta comunale sulla pubblicità di cui al capo I del D.Lgs. 507/1993	
	e ss.mm..	
	2 L'affidamento comprende l'esecuzione del servizio intercomunale	
	delle pubbliche affissioni, inclusa la materiale affissione di manifesti,	
	con la riscossione del relativo diritto, l'accertamento e la riscos-	
	sione, sia in forma volontaria che coattiva, dell'imposta comunale	
	sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.	
	3 La concessione del servizio oggetto del presente contratto è relativa	
	ai Comuni di Lograto, Longhena, Macclodio, Orzinuovi, Orzivecchi e	
	Villachiera Per il periodo 1.1.2020-31.12.2024 con eventuale op-	
	zione di rinnovo per il periodo 1.1.2025 – 31.12.2029.	
	4 Nel caso in cui l'aggiudicazione fosse successiva alla data	
	dell'1.1.2020, la concessione avrà durata dal primo giorno del mese	
	successivo al verbale di consegna con scadenza al 31.12.2024 o	
	31.12.2029 in caso si eserciti l'opzione di rinnovo.	
	5 Alla scadenza del periodo di cui al comma 5, il rapporto contrattuale	
	s'intende risolto di diritto, senza obbligo di disdetta. È fatta salva la	
	facoltà dei Comuni di prorogare il contratto oltre il termine di sca-	
	denza, nelle more dell'affidamento del servizio al soggetto che sarà	
	individuato mediante nuova procedura di gara. A tal fine il	

	concessionario si impegna a proseguire il servizio per ulteriori 6	
	mesi per consentire il passaggio ad altra gestione senza pregiudizio	
	per i Comuni.	
	ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE	
	1 La concessione, unica e inscindibile, avrà la durata 1 gennaio 2020	
	- 31 dicembre 2024, naturali successivi e continui, con opzione di	
	rinnovo per ulteriori anni 5 (cinque) salvo i casi di risoluzione anti-	
	cipata previsti dal presente contratto. E' escluso qualunque rinnovo	
	tacito o comunque automatico della concessione. Al termine della	
	concessione, il concessionario si impegna a fare quanto necessario	
	affinché il passaggio della gestione al nuovo concessionario avvenga	
	con la massima efficienza e senza arrecare pregiudizio allo svolgi-	
	mento del servizio.	
	2 Qualora nel corso della concessione fossero emanate nuove dispo-	
	sizioni normative o regolamentari volte alla trasformazione e/o mo-	
	dificazione delle entrate oggetto di concessione, in altre tipologie di	
	imposta, anche a seguito dell'introduzione di nuovi livelli tariffari, di	
	diverse fattispecie imponibili o comunque per ogni ipotesi di varia-	
	zione del sinallagma contrattuale, il concessionario potrà proseguire	
	nel rapporto contrattuale per le attività inerenti la gestione delle/a	
	nuove/a entrate/a, fatta salva la rinegoziazione delle condizioni	
	contrattuali.	
	3 L'Amministrazione comunale si riserva inoltre la possibilità di risol-	
	vere anticipatamente il contratto, qualora tale servizio venga av-	
	viato a livello di ambito distrettuale dall'Unione dei Comuni della	

	Bassa Bresciana Occidentale, mediante avviso tramite raccoman-	
	data inviato almeno sei mesi prima dalla data di risoluzione. Even-	
	tuali investimenti realizzati dalla Concessionaria e non ancora am-	
	mortizzati saranno oggetto di rimborso da parte dell'Ente Appal-	
	tante.	
	4 Scaduto il termine della concessione è fatto divieto al concessionario	
	di emettere atti od effettuare riscossioni inerenti i tributi preceden-	
	temente gestiti.	
	ART. 3 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	
	1. Il corrispettivo del servizio è determinato dall'aggio contrattuale of-	
	ferto in sede di gara, da calcolare sull'introito risultante dall'appli-	
	cazione delle tariffe di pubblicità, diritto sulle pubbliche affissioni	
	comprese le eventuali relative maggiorazioni e/o soprattasse.	
	2. Al concessionario sarà interamente devoluto quanto previsto	
	dall'art. 22 comma 9 del D.Lgs. 507/1993 a compensazione dell'ob-	
	bligo inderogabile da parte del concessionario di massima tempe-	
	stività nell'esecuzione della commissione e quale rimborso per gli	
	evidenti maggiori oneri conseguenti alla reperibilità del personale	
	ed all'utilizzo dello stesso in periodi al di fuori del normale orario di	
	lavoro.	
	3. Il concessionario garantisce in ogni caso ai Comuni l'introito di un	
	minimo garantito annuo, al netto dell'aggio di riscossione,	
	ART 4 – REVISIONE DEL CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO	
	In caso di revisione delle tariffe o della disciplina del tributo, che comporti	
	una variazione, superiore o uguale al 10%, in aumento o diminuzione del	

	gettito complessivo della singola entrata in concessione, l'aggio e il minimo	
	garantito saranno revisionati al fine di ristabilire l'equilibrio contrattuale.	
	Conseguentemente, in caso di variazione in aumento o in diminuzione del	
	gettito complessivo della singola entrata in concessione che risulti inferiore	
	al 10%, il concessionario si impegna a non presentare alcuna richiesta di	
	revisione dell'aggio o del minimo garantito ed alcuna contestazione.	
	ART. 5 VERSAMENTI DELLE SOMME RISCOSSE E RENDICONTI DELLA	
	GESTIONE	
	1 In deroga all'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, secondo quanto dispo-	
	sto dall'art. 2-bis del D.L. n. 193/2016 convertito con modificazione	
	dalla Legge n. 225/2016, i versamenti spontanei effettuati entro la	
	scadenza prevista dalla normativa o successivamente in regime di	
	ravvedimento operoso, relativi alle tipologie di entrata in conces-	
	sione, vengono effettuati dal contribuente su appositi conti correnti	
	postali dedicati intestati ai Comuni, sui quali vengono attivate le	
	misure di bollettazione e rendicontazione. Nel caso in cui si verifi-	
	cassero incassi sui conti intestati al Concessionario, questo è obbli-	
	gato a riversare al Comune tali importi seguendo le modalità e i	
	termini di cui al successivo comma 4 e a giustificarne la prove-	
	nienza. Ciascun Comune permetterà la visibilità degli incassi al Con-	
	cessionario al fine di monitorare i versamenti effettuati dagli	
	utenti/contribuenti e di predisporre una dettagliata rendicontazione,	
	con riferimento a ciascuna attività oggetto del presente contratto,	
	con l'indicazione analitica dell'oggetto di entrata, dell'importo lordo	
	riscosso e del compenso spettante. La visibilità dei dati sarà	

	consentita anche successivamente alla scadenza contrattuale, e co-	
	munque fino al completamento delle operazioni di rendicontazione.	
	Il concessionario, in accordo con i Comuni, può comunque attivare	
	forme alternative di versamento tali da garantirle all'ente l'acquisi-	
	zione diretta degli importi riscossi, non oltre il giorno del paga-	
	mento.	
	2 Il concessionario provvederà ad incassare le entrate diverse da	
	quelle di cui al precedente comma 1 e comunque conseguenti alle	
	attività ad esso affidate secondo il presente contratto su appositi	
	conti correnti postali o bancari allo stesso intestati e dedicati alla	
	riscossione delle entrate dei Comuni. La riscossione ed il riversa-	
	mento delle somme in ordine alle suddette attività, al netto dell'ag-	
	gio di competenza del Concessionario, saranno effettuati in rate tri-	
	mestrali posticipate scadenti il decimo giorno del mese successivo	
	a quello del trimestre di riferimento.	
	3 Entro il decimo giorno del mese successivo a quello del trimestre di	
	riferimento, il concessionario deve inoltre presentare il rendiconto	
	delle riscossioni effettuate nel periodo precedente, evidenziando,	
	per ciascuna imposta in concessione (imposta comunale sulla pub-	
	blicità e diritti sulle pubbliche affissioni) distinta su base territoriale:	
	a. l'importo lordo delle riscossioni, al netto dei rimborsi effettuati, distinto	
	per anno di imposta e per modalità di pagamento (c/c postale, contante,	
	bonifico, ecc.);	
	b. l'aggio dovuto, per anno di imposta;	
	c. la quota di minimo garantito corrispondente ad ogni rata;	

	d. l'eventuale differenza tra l'importo delle riscossioni, come indicato alla	
	precedente lettera a) e su cui è stato calcolato l'aggio, e gli effettivi river-	
	samenti eseguiti al Comune di riferimento nello stesso periodo. Il Conces-	
	sionario è tenuto ad adeguarsi alle nuove disposizioni in materia di ade-	
	sione al nodo dei pagamenti PagoPA, secondo le modalità previste nei suc-	
	cessivi commi.	
	3 Il sistema di pagamento utilizzato dal concessionario dovrà essere	
	integrato, senza costi aggiuntivi per l'ente concedente, con il si-	
	stema Pago PA, che consentirà ai cittadini di pagare la Pubblica Am-	
	ministrazione in modalità elettronica in attuazione dell'art. 5 del Co-	
	dice dell'Amministrazione Digitale e dal D.L. 179/2012.	
	4 L'integrazione del sistema di pagamento utilizzato dal Concessiona-	
	rio dovrà essere effettuato con esito positivo entro un anno dall'ini-	
	zio della gestione da parte della Ditta aggiudicatrice e dovrà essere	
	garantita per tutta la durata dell'appalto.	
	5 Fino all'attivazione del sistema di pagamento integrato con PagoPa	
	le modalità di riscossione saranno quelle indicate ai precedenti	
	commi del presente articolo.	
	6 Entro e non oltre il 30 gennaio successivo al termine di ogni anno,	
	il concessionario è altresì tenuto a rendere il conto della propria	
	gestione ai sensi degli artt. 93 e 233 del D.Lgs. 267/2000 secondo	
	il modello 21 approvato con D.P.R. 31.01.1996 n. 194 e ss.mm..	
	Nel caso in cui le riscossioni annue si rilevassero inferiori al minimo	
	garantito, il versamento al Comune interessato, della differenza	

	dovuta, sarà effettuato entro il termine per il versamento dell'ultima	
	rata dell'anno di riferimento.	
	7 Per il ritardato versamento delle somme dovute dal Concessionario	
	al Comune si applicano le penalità previste nel presente contratto.	
	ART. 6 – CAUZIONE	
	1 1 A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima	
	della stipula del contratto il concessionario dovrà costituire una ga-	
	ranzia definitiva, una per ciascun Comune, secondo le modalità di	
	cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. e per un importo pari al	
	10% dell'importo contrattuale. La cauzione, che verrà resa solo	
	al termine del contratto a seguito di verifica dell'esatta esecuzione	
	del servizio ed in assenza di controversie, è prestata a garanzia di	
	ogni adempimento del concessionario assunto con la sottoscrizione	
	del singolo contratto, con facoltà del Comune di rivalsa per ogni e	
	qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di qualsiasi	
	natura provocati per effetto della gestione del servizio.	
	2 La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo	
	93 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i., deve prevedere espressa-	
	mente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debi-	
	tore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957	
	comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia me-	
	desima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Co-	
	mune.	

	3	Nel caso in cui la garanzia subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il concessionario deve provvedere al reintegro entro trenta giorni.
		In caso di mancato reintegro l'Amministrazione, previa messa in mora del concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto.
		Resta salvo per il Comune l'espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
	4	La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte dell'Amministrazione.
	ART. 7 - RESPONSABILITA' DEL CONCESSIONARIO	
	1.	Il concessionario è responsabile di qualsiasi danno causato a terzi nella gestione del servizio. Il Comune è da considerarsi tra il novero dei terzi e l'Amministrazione comunale si intende integralmente sollevata da ogni responsabilità derivante dall'espletamento del servizio oggetto della concessione. Sono da ricomprendersi tra i danni sia quelli alle persone che alle cose, nonché i danni di natura esclusivamente patrimoniale, per qualunque causa dipendente dal servizio assunto, compreso il mancato servizio verso i committenti.
	2.	Il concessionario è tenuto a contrarre apposita polizza RCT/RCO per la copertura della responsabilità derivante dalla gestione del servizio in concessione, con primaria compagnia assicuratrice, almeno 10 giorni prima della data fissata per la consegna del servizio. Tale copertura assicurativa dovrà avere un massimale non inferiore ad euro 1.000.000,00.

00002980dd412921120091mparténoa 00002980dd412921120091mparténoa 00002980dd412921120091mparténoa 00002980dd412921120091mparténoa 00002980dd412921120091mparténoa 00002980dd412921120091mparténoa 00002980dd412921120091mparténoa 00002980dd412921120091mparténoa 00002980dd412921120091mparténoa 00002980dd412921120091mparténoa 00002980dd412921120091mparténoa 00002980dd412921120091mparténoa 00002980dd412921120091mparténoa 00002980dd412921120091mparténoa 00002980dd412921120091mparténoa 00002980dd412921120091mparténoa	ART. 8 - OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO	
	1. Il concessionario diventa titolare della gestione del servizio, assumendone l'intera responsabilità, subentrando in tutti gli obblighi e	
	diritti previsti dalle disposizioni in vigore in capo al concedente.	
	2. Sono a carico del Concessionario tutte le spese inerenti alla gestione	
	(spese di notifica, spese esecutive, ecc.), siano essi inviati in posta	
	ordinaria che raccomandata o atti giudiziari ivi comprese quelle de-	
	rivanti da eventuali procedimenti giudiziari, tanto per legittimazione	
	attiva quanto per legittimazione passiva, conseguenti l'espleta-	
	mento del servizio di accertamento e di riscossione. Si precisa che	
	le spese postali per le pratiche non riscosse rimarranno a carico	
	della ditta appaltatrice.	
	3. E' tenuto ad osservare ed applicare le norme generali e comunali	
	vigenti nelle materie oggetto della concessione e relative interpre-	
	tazioni fornite dal Comune, nonché le tariffe approvate da ciascun	
	Comune.	
	4. Il concessionario è tenuto a dare ai settori comunali competenti,	
	entro cinque giorni lavorativi dalla conoscenza del fatto, comunica-	
	zione relativa a tutte le situazioni rilevate nel corso della sua attività	
	di accertamento che possano costituire violazioni ai regolamenti co-	
	munali in tema di autorizzazioni e concessioni.	
	5. Designa un funzionario responsabile, cui sono attribuiti la funzione	
	ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale	
	delle entrate affidate in concessione, così come previsto dall'art. 11	
	del Decreto Legislativo 507/1993 e dal Regolamento di applicazione	

dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni.

6. Il concessionario dovrà trasmettere ai Comuni, entro il 30 gennaio di ogni anno, una relazione dettagliata del servizio relativa all'attività svolta nell'anno precedente, dalla quale risultino il tipo di organizzazione adottata ed i risultati conseguiti, nonché le proposte da sottoporre ai Comuni per le programmazioni future.

7. Il concessionario designa il responsabile del trattamento dei dati personali, ai sensi della Normativa sulla privacy 2016/679.

8. Il concessionario comunica inoltre ai Comuni il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi di cui all'art. 17 del D.Lgs. 81/2008.

9. Le designazioni dei responsabili di cui ai commi 4, 6 e 7 devono essere comunicate ai Comuni alla data di attribuzione del servizio ed entro otto giorni lavorativi dalla loro sostituzione.

10. Il concessionario è obbligato a fornire ai Comuni tutti gli eventuali dati ed elementi statistici che saranno richiesti.

11. Il concessionario deve inoltre avviare tutte le procedure necessarie per procedere all'accertamento, alla riscossione ed al rimborso delle entrate in concessione, impegnandosi nelle attività ritenute più opportune e concordate con i Comuni.

12. Il concessionario si obbliga a realizzare il progetto organizzativo e di gestione del servizio, con le caratteristiche, le modalità e i tempi indicati nell'offerta di gara, concordandone con i Comuni le specificità.

ART. 9 - REGISTRI E STAMPATI

1. Il concessionario dovrà attenersi alle norme legislative ed ai decreti emanati dal Ministero delle Finanze in ordine alla tenuta dei registri e bollettari da utilizzare per la gestione del servizio, nonché per le modalità di riscossione del tributo.

ART. 10 - IMPIANTI PER LE AFFISSIONI

1. Il concessionario prende in consegna gli impianti delle pubbliche affissioni esistenti alla data di stipula del presente contratto, nella consistenza indicata nel verbale di consegna del servizio come riportato nell'allegato B) del capitolato che regola il servizio

2. I Comuni potranno, in qualsiasi momento e a proprio insindacabile giudizio, disporre la rimozione di alcuni impianti delle pubbliche affissioni presenti nel territorio, ed il concessionario avrà l'obbligo di provvedervi a proprie spese, concordandone i tempi e le modalità più opportuni.

3. Il concessionario provvede, per tutta la durata della concessione, a sostituire gli impianti di pubbliche affissioni in cattivo stato e ad effettuare tutte le manutenzioni necessarie, per garantire il decoro e la piena sicurezza dell'impiantistica comunale.

4. Gli oneri per la manutenzione, spostamento, sostituzione, nuova installazione di impianti, nonché eventuali canoni dovuti ai proprietari per la collocazione di impianti murali, sono a totale carico del concessionario.

5. Gli impianti devono essere tenuti in buono stato di conservazione e, allo scadere della concessione, passeranno a ciascun Comune,

	senza che al concessionario spetti alcun compenso. Il buono stato	
	di conservazione verrà attestato dai Comuni, previa verifica in con-	
	traddittorio con il concessionario. Eventuali deficienze saranno	
	quantificate con rivalsa sulla cauzione.	
	6. Il concessionario risponde direttamente dei danni in qualsiasi modo	
	causati a terzi dagli impianti per pubbliche affissioni affidati alla sua	
	gestione.	
	ART. 11 - GESTIONE DEL SERVIZIO	
	1. Il concessionario deve assicurare la gestione del servizio con sistemi	
	informatici idonei a costruire una banca dati completa, dettagliata	
	e flessibile, al fine di consentire una rapida rendicontazione sia per	
	quanto attiene alla gestione contabile di cui al D.M. 26.4.1994, sia	
	per quanto riguarda le posizioni dei singoli contribuenti, sia per sod-	
	disfare la necessità di estrapolazione di dati statistici e per appor-	
	tare modifiche dovute a cambi di normativa e tariffarie. I programmi	
	informativi dovranno quindi essere adattati al soddisfacimento delle	
	esigenze dei Comuni.	
	2. Il concessionario si impegna a fornire, una volta all'anno, la banca	
	dati delle fattispecie soggette ad imposizione per l'imposta comu-	
	nale sulla pubblicità e dei soggetti obbligati al pagamento. A tal fine	
	predisporrà uno o più file o data base relazionali secondo modalità	
	che verranno concordate con il competente Servizio Informatico co-	
	munale o altro soggetto delegato. Si impegna inoltre ad attivare con	
	modalità internet o altra modalità concordata con il competente	
	Servizio Informatico comunale, un accesso per la consultazione on	

Unibonaceddèl CòmmuniIlombardda "BBBBOO:" --Ppobt .nm .000d2980ddel2921122009Imparténoa

	line del gestionale per l'imposta comunale sulla pubblicità e diritti	
	sulle pubbliche affissioni. Ogni onere relativo all'attuazione del pre-	
	sente punto è a carico del concessionario.	
	3. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti del servi-	
	zio, a proprie spese, la modulistica necessaria. Gli addetti all'ufficio	
	dovranno dare tutte le informazioni utili ai contribuenti, agendo in	
	collaborazione con gli altri uffici comunali ed evitando di rimandare	
	gli utenti da un ufficio all'altro, ma acquisendo direttamente,	
	quando possibile, le informazioni necessarie per il disbrigo della pra-	
	tica o per fornire la risposta all'utente.	
	4. L'ufficio deve mettere a disposizione, per la visione da parte degli	
	utenti, oltre a quanto indicato dall'art. 22 comma 10 del D.Lgs.	
	507/1993, le tariffe, i regolamenti che regolano le entrate date in	
	concessione nonché la carta dei servizi.	
	5. Il concessionario deve mettere a disposizione degli utenti un que-	
	stionario circa la soddisfazione del servizio, da concordare con i Co-	
	muni, che verrà riposto direttamente dall'utente in un contenitore	
	chiuso, che verrà periodicamente consegnato ai Comuni.	
	ART. 12 – SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI	
	1. Le affissioni vengono effettuate secondo le modalità di cui all'art. 22	
	del D.Lgs. 507/1993, del D.M. 26 aprile 1994, del relativo regola-	
	mento comunale e di ogni altra norma in materia, esclusivamente	
	dal concessionario, che ne assume ogni responsabilità esoneran-	
	done i Comuni.	

2. Al fine di evitare il verificarsi di un uso esclusivo degli spazi per le pubbliche affissioni da parte di alcuni, è cura del concessionario controllare che le richieste di affissione siano complete di ogni parte essenziale e non siano indeterminate nella identificazione del messaggio pubblicitario e del relativo periodo di esposizione. Qualora la commissione venga fatta da soggetto diverso da quello per cui l'affissione viene eseguita, la bolletta dovrà contenere gli elementi necessari per individuare anche la ditta direttamente interessata.
3. Nessun manifesto deve essere affisso se non munito di apposito bollo a calendario, leggibile, indicante l'ultimo giorno nel quale il manifesto deve restare esposto al pubblico.
4. Il concessionario non può prolungare l'affissione oltre la data apposta con il timbro a calendario, pertanto deve rimuovere i manifesti scaduti o ricoprirli entro tre giorni dalla scadenza con nuovi manifesti o con fogli di carta che non consentano di mostrare il messaggio contenuto nel manifesto ricoperto.
5. Il concessionario deve inoltre adottare i provvedimenti previsti dalle norme vigenti relativamente alle affissioni abusive, procedendo alla rimozione o alla copertura dei manifesti tempestivamente e comunque non oltre tre giorni dal riscontro dell'abusivismo. In mancanza vi provvederà ciascun Comune con spese a carico del concessionario, che provvederà a riversarle all'ente richiedente.
6. Il concessionario deve dotarsi degli strumenti adeguati per effettuare il servizio delle pubbliche affissioni.

ART. 13 – RECUPERO DELL'EVASIONE

	1. Il concessionario deve attuare il programma di recupero dell'eva-	
	sione come presentato in sede di gara, con le eventuali integrazioni	
	e/o modifiche richieste dai Comuni e concordandone con gli stessi	
	modalità e tempi di realizzazione.	
	ART. 14 – PERSONALE	
	1. Il concessionario deve disporre di personale e mezzi adeguati a ga-	
	rantire il regolare e corretto funzionamento del servizio, attraverso	
	l'impiego delle necessarie figure professionali, così come indicato	
	all'art. 8 del D.M. 289/2000, obbligandosi ad attuare nei confronti	
	dei lavoratori dipendenti le condizioni previste dai contratti collettivi	
	di lavoro di categoria e dagli eventuali accordi integrativi vigenti nel	
	luogo ove si svolge il servizio.	
	2. Il concessionario adotta inoltre, nella gestione del servizio, tutti gli	
	accorgimenti ed i dispositivi di protezione per la tutela della sicu-	
	rezza dei lavoratori, con particolare riferimento agli addetti alle af-	
	fissioni pubbliche e agli addetti alla manutenzione degli impianti, nel	
	rispetto della normativa dettata dal D.Lgs. 81/2008.	
	3. Ogni Comune rimane estraneo ai rapporti giuridici ed economici che	
	intercorrono tra il concessionario e i suoi dipendenti, per cui nessun	
	diritto potrà essere fatto valere verso i Comuni.	
	4. Tutto il personale addetto al servizio deve essere munito di apposito	
	tesserino di riconoscimento vistato dal Comune e deve attenersi,	
	nello svolgimento delle proprie mansioni, per quanto applicabile, a	
	quanto stabilito nel codice di comportamento dei dipendenti della	
	pubblica amministrazione.	

6. Il concessionario è integralmente responsabile dell'operato dei propri dipendenti.

7. Poiché il servizio di cui trattasi viene svolto dal Concessionario in totale autonomia e al di fuori degli uffici comunali, vista anche la Deliberazione dell'AVCP n. 3/2008, non è previsto il DUVRI. Sono fatti salvi gli obblighi di collaborazione ed informazione tra Concedente e Concessionario ai sensi del D.Lgs. 81/2008.

1. Il concessionario predispone e mantiene sul territorio del Comune di Orzinuovi, per tutta la durata della concessione, un apposito ufficio dedicato. Qualora ritenuto necessario, il Concessionario si impegna a fissare appuntamenti con l'utenza presso la sede dei singoli Comuni.

3. L'ubicazione dell'ufficio deve essere di gradimento del Comune di Orzinuovi e la sua collocazione in una sede avente le caratteristiche summenzionate deve avvenire **entro 2 mesi** dalla data di inizio del servizio. In attesa di trovare una sede adeguata il concessionario ha comunque l'obbligo di allestire nel Comune di Orzinuovi una sede

provvisoria per il ricevimento dell'utenza, che deve essere attiva per la consegna del servizio.

4. All'esterno dell'ufficio dovrà essere apposta una scritta con la dicitura "Comuni di Lograto, Longhena, Maclodio, Orzinuovi, Orzivecchi, Villachiara – Servizio Affissioni Pubblicità – gestione ditta", nonché l'indicazione degli orari di apertura al pubblico.

5. L'orario di apertura del servizio al pubblico deve essere concordato con gli enti e tendenzialmente deve armonizzarsi con l'orario di apertura degli uffici comunali. Eventuali necessità di modifica dovranno avere il consenso dei Comuni.

6. L'ufficio dovrà essere allestito in modo funzionale al ricevimento dell'utenza e dotato di tutti i servizi necessari alla facilitazione delle comunicazioni (telefono, fax, posta elettronica, fotocopiatrice, ecc.).

7. Il rapporto con l'utenza deve essere intrattenuto attuando il progetto presentato in corso di gara, relativamente alla parte di "organizzazione del ricevimento dell'utenza", con eventuali integrazioni e/o modifiche richieste dai Comuni.

8. Il concessionario, entro 3 mesi dalla data di affidamento del servizio, deve predisporre la carta dei servizi da fornire ai contribuenti concordandone con i Comuni le specificità.

9. Il concessionario agisce nel rispetto della Normativa sulla privacy 2016/679, della Legge n. 241/1990 (legge sul procedimento amministrativo e diritto di accesso) nonché del D.P.R. n. 445/2000 (documentazione amministrativa) e successive modificazioni.

	10. Eventuali carenze o omissioni tali da configurare ripetute violazioni	
	o disservizi all'utenza potranno essere contestate dai Comuni me-	
	diante diffida e potranno dar luogo, qualora non rimosse o risolte,	
	all'applicazione di una specifica penale nell'entità e con i modi sta-	
	biliti dal presente contratto.	
	ART. 16 – PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI	
	1. Il concessionario predispone il Piano Generale degli impianti pubbli-	
	citari, entro un anno dall'affidamento della concessione, occupan-	
	dosi o della redazione o della revisione in base alle specificità di ogni	
	singolo Comune.	
	2. Il Piano generale degli impianti pubblicitari definisce la tipologia dei	
	mezzi e degli impianti per la pubblicità esterna e per le affissioni,	
	sia pubbliche che private, nonché dei criteri di localizzazione degli	
	stessi nel territorio comunale.	
	3. Il Comune di Orzinuovi necessita della revisione del Piano generale	
	approvato con delibera di Giunta Comunale n. 95 del 13.4.2006 e	
	s.m.i. I Comuni di Lograto, Longhena, Macclodio, Orzinuovi, Orzivec-	
	chi necessitano della redazione del Piano.	
	ART. 17 - ISPEZIONI E CONTROLLI	
	1. Il servizio di ispezioni e controlli è affidato ad ogni Comune a cui	
	spetta effettuare sia la vigilanza sulla regolarità delle affissioni e	
	della pubblicità sia il controllo all'interno dell'Ufficio del concessio-	
	nario.	
	2. Il concessionario dovrà consentire l'accesso all'Ufficio degli incaricati	
	dei Comuni e porre a disposizione tutti i documenti della gestione	

UmbroeddiCwmniLlombardda"BBBBOO"--Ppbt.nn.00002280dd12321122009inparrezoa

a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune

a) a sottoporsi a tutti i controlli amministrativi e tecnici che il Comune

le notizie ed i dati che gli saranno richiesti;

altre disposizioni legislative vigenti;

d) a rispondere tempestivamente, nei tempi e nelle forme previste dal

4. Le eventuali contestazioni saranno notificate al concessionario, che

potrà rispondere entro venti giorni, o nel termine inferiore che sia

ritenuto essenziale, qualora indicato nella comunicazione di adde-

bito, dopodiché, se il Comune riterrà che ne ricorrano i presupposti,

procederà all'applicazione delle penali e/o attiverà le azioni e i prov-

vedimenti che riterrà adeguati.

1. Il caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi

1. Il caso di irregolarità o di mancato adempimento agli obblighi

previsti dal presente contratto e dalle disposizioni di legge e re-

golamentari vigenti, al concessionario possono essere inflitte pe-

nali, determinate con provvedimento del Responsabile del servi-

zio di ciascun Comune, che vanno da un minimo di 500,00 euro

fino ad un massimo di euro 1.500,00.

2. Si individuano le fattispecie soggette alle seguenti penali:

- Affissioni protratte oltre i tre giorni dalla scadenza indicata dal

	timbro a calendario: il concessionario deve corrispondere il doppio	
	dell'importo del diritto per tutto il tempo dell'indebita esposizione;	
	- Affissioni abusive protratte oltre i tre giorni successivi alla data di	
	riscontro dell'abusivismo: il concessionario deve corrispondere l'im-	
	porto del diritto per tutto il tempo dell'indebita esposizione;	
	- Affissione di manifesti senza timbro a calendario: il concessionario	
	deve corrispondere 50,00 euro per ogni manifesto;	
	- Versamenti tardivi all'ente: il concessionario deve corrispondere	
	100,00 euro per ogni giorno di ritardo con applicazione degli inte-	
	ressi legali maggiorati di tre punti sulla somma versata tardiva-	
	mente;	
	- Mancata presentazione del rendiconto contabile e relativi allegati di	
	cui all'art. 5 del presente contratto: 100,00 euro per ogni giorno di	
	ritardo;	
	- Mancata comunicazione ai servizi comunali competenti delle situa-	
	zioni di cui all'art. 8 (obblighi del concessionario) comma 3 del pre-	
	sente contratto: il concessionario deve corrispondere 100,00 euro	
	per ogni giorno di ritardo;	
	- Mancata sostituzione/manutenzione impianti pubbliche affissioni di	
	cui all'art. 10 comma 3 del presente contratto: il concessionario	
	deve corrispondere 100,00 euro per ogni giorno di ritardo;	
	- Mancato allestimento della sede nei termini e modi previsti dall'art.	
	15 comma 2: 10% della cauzione. Per ogni giorno di ulteriore ri-	
	tardo il concessionario deve corrispondere al Comune capofila Orzi-	
	nuovi 100,00 euro.	

3. In caso di inattività, qualora il Comune esegua direttamente o faccia eseguire a terzi gli adempimenti disattesi, richiede al concessionario il rimborso delle spese sostenute con una maggiorazione del 50% per rimborso di oneri di carattere generale.

4. La constatazione dell'addebito viene fatta con le modalità di cui all'art. 16 comma 4.

5. Il pagamento delle penali deve avvenire entro dieci giorni dalla conclusione della procedura di contestazione. Qualora il concessionario non proceda al pagamento il Comune potrà rivalersi direttamente sull'aggio già maturato dal concessionario ma non ancora liquidato ovvero sul deposito cauzionale.

6. L'applicazione della penale non preclude al Comune la possibilità di mettere in atto altre forme di tutela.

ART. 19 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il Comune potrà risolvere la concessione della gestione del servizio in oggetto, nel caso in cui il Concessionario commetta una o più delle seguenti violazioni:

- mancata apertura dell'ufficio in Comune di Orzinuovi entro 2 mesi dalla data di inizio del servizio;
- gravi e ripetute violazioni degli obblighi contrattuali, rimasti inevasi, nonostante formali contestazioni da parte del Comune, anche nel caso in cui le controdeduzioni presentate dal Concessionario non siano state considerate esaustive;
- inosservanza degli obblighi previsti dall'atto di affidamento e dal relativo capitolato d'oneri;

- non aver iniziato il servizio alla data fissata;
 - non aver prestato o adeguato la cauzione stabilita per l'effettuazione del servizio;
 - abbandono del servizio da parte del Concessionario;
 - mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;
 - per aver commesso gravi abusi o irregolarità nella gestione, o comunque in caso di abituale deficienza o negligenza nell'espletamento del servizio quando la gravità delle infrazioni accertate e contestate compromettono il servizio stesso ad insindacabile giudizio del Comune;
 - cessione a terzi, in tutto o in parte, gli obblighi contrattuali assunti dal Concessionario;
 - mancato versamento al personale delle retribuzioni e/o contributi previdenziali assicurativi;
 - cancellazione dall'Albo ai sensi dell'art. 11 del D.M. 11/09/2000 n. 289.
2. E' motivo di risoluzione della concessione anche la dichiarazione di fallimento del Concessionario.
3. In tutti i casi previsti dal presente articolo, il Concessionario incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, fatto salvo il risarcimento dei danni per l'eventuale nuovo contratto e per tutte le circostanze che possano verificarsi in dipendenza del precitato evento.

	4. In caso di risoluzione, il Comune potrà assumere direttamente la	
	gestione del servizio ed avrà diritto di entrare in possesso, all’atto	
	della notifica del provvedimento di risoluzione, degli uffici, dei beni	
	e delle attrezzature adibite al servizio.	
	5. È fatta salva l’applicazione delle sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa	
	di danni per le quali, oltre che con la cauzione, la Ditta Concessio-	
	naria risponde con il proprio patrimonio.	
	ART. 20 – TRACCIABILITA’ DEI PAGAMENTI	
	1. Al fine di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla	
	Legge 13/08/2010 n. 136, il concessionario si obbliga ad utilizzare	
	conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso	
	la società Poste Italiane Spa, dedicato, anche non in esclusiva, alle	
	commesse pubbliche, attenendosi alle prescrizioni dell’art. 3 della	
	legge citata. A tal fine si impegna:	
	- a comunicare ai Comuni gli estremi identificativi del conto corrente	
	dedicato entro sette giorni dalla sua accensione nonché, nello stesso	
	termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad	
	operare su di esso;	
	- ad inserire, a pena di nullità assoluta, analoga clausola per la trac-	
	ciabilità dei flussi finanziari nei contratti sottoscritti con i subappal-	
	tatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo	
	interessate ai lavori/al servizio/alla fornitura, con la quale ciascuno	
	di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui	
	alla legge 136/2010, ed a trasmettere ai Comuni l’elenco dei sub-	
	contraenti corredato dagli estratti dei singoli contratti contenenti la	

clausola citata; ad informare immediatamente i Comuni e la Prefettura - Ufficio territoriale di Governo - della risoluzione di rapporti contrattuali per inadempienze agli obblighi di tracciabilità finanziarie da parte di proprie controparti per le transazioni relative all'appalto in oggetto.

2. Il contratto si risolve di diritto mediante semplice comunicazione scritta, senza preavviso e senza obbligo di indennizzo e/o risarcimento alcuno, ai sensi dell'art. 1456 c.c. qualora il Comune dichiari di avvalersi della presente clausola avuta conoscenza del verificarsi di transazioni effettuate senza il tramite di banche o della società Poste Italiane Spa.

ART. 21 – GARANZIA E RISERVATEZZA DEI DATI

1. È fatto obbligo al concessionario di garantire la massima riservatezza dei dati e delle notizie raccolte nell'espletamento dell'incarico, applicando la disciplina in materia prevista dalla Normativa sulla privacy 2016/679 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il concessionario del servizio assume l'incarico di responsabile del trattamento dei dati ai sensi della sopra citata normativa.

	ART. 22 – CONTROVERSIE	
	1. Ogni controversia che non potrà essere definita bonariamente fra	
	concessionario e l’Amministrazione Comunale, sarà deferita alla	
	giurisdizione ordinaria, competente il Foro di Brescia, salvo che la	
	controversia non attenga a profili amministrativi della concessione.	
	ART. 23 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO	
	1. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che	
	intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40%	
	dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto	
	previsto dall’art. 174 del D.Lgs. 50/2016. In mancanza di tali	
	indicazioni il subappalto è vietato. Non si configurano come at-	
	tività affidate in subappalto quelle di cui agli art. 105 e 174 del	
	Codice.	
	2. Non è consentita la cessione del presente contratto.	
	ART. 24 - CLAUSOLA DI “PANTOUFLAGE”	
	1. Ai sensi del comma 16-ter dell’art. 53 del D.Lgs. 165/2001 “i dipen-	
	denti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri	
	autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di	
	cui all’articolo 1 comma 2, non possono svolgere, nei tre anni suc-	
	cessivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività la-	
	vorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell’at-	
	tività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi	
	poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di	
	quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai	
	soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con	

le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.”

ART. 25 – NORME DI LEGGE SOPRAVVENUTE

1. Qualora norme di legge sopravvenute nel corso della concessione lo impongano, il contratto si ritiene risolto di diritto senza che il concessionario abbia nulla a pretendere.

ART. 26 – RINVIO

1 Per quanto non previsto nel presente contratto e nel capitolato
d'appalto si rinvia alle disposizioni vigenti.

ART. 27 – STIPULAZIONE CONTRATTO

1. Tutte le spese del presente contratto inerenti e conseguenti, vengono assunte dalla Società. Il presente contratto, ai sensi dell'art. 7 del DPR 26/04/1986 n. 131 e dell'art 5 della tabella allegata è soggetto a registrazione in caso d'uso.

Il Contratto viene letto alle parti, che ritenutolo conforme alle loro volontà,
lo sottoscrivono in modalità elettronica, consistente, ai sensi dell'art. 52bis
della Legge Notarile, nell'apposizione della loro firma digitale, verificata
nella sua regolarità ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30/03/2009.

Per il Comune –

Per la Società –